

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

25 MAR 2010

Ricorrono i Sigg.ri **Vanacore Mariastella** nata a Vico Equense il 13.11.1936 (C.F. VNCMST3553L845Z), **Vanacore Luigi** nato a Vico Equense il 13.06.1940 (C.F. VNC LGU40H13L845Z), **Vanacore Gelsomina** nata a Vico Equense il 17.06.1947 (C.F. VNC G5M47H57L845E), **Vanacore Teresa** nata a Vico Equense il 04.02.1949 (C.F. VNC TRS49B44L845V), **Vanacore Candida** nata a Vico Equense il 14.01.1951 (C.F. VNC CDD51A54L845M), in proprio e quali eredi dei coniugi dei Sigg.ri **Vanacore Francesco** deceduto il 08.11.1988 in Vico Equense e **Savafese Giovanna** deceduta in Sorrento il 31.10.2001 nonché eredi del fratello Sig. **Vanacore Giuseppe** deceduto ad Aversa il 17.10.2000, nonché i Sigg.ri **Vanacore Gianfranco** nato a Vico Equense il 30.01.1979 (C.F. VNC GER79A30L845M), **Costanza Rosa** nata a Lusciano il 10.09.1944 (C.F. VNC TRS49B44L845M), **Vanacore Giovanna** nata a Cercola il 23.11.1968 (C.F. VNC GN68S63C495S), **Vanacore Francesco** nato a San Giorgio a Cremano il 11.06.1970 (C.F. VNC FNC70H11H892A), **Vanacore Felicia** nata ad Aversa il 27.06.1977 (C.F. VNC FLC77H67A512S), in proprio e nella qualità di eredi dei medesimi **Vanacore Francesco** e **Vanacore Giuseppe** nonché la Sig.ra **Volpe Gaetana** nata a Vico Equense il 03.05.1940 (C.F. VLP GTN40E43L845D), coniugé del Sig. **Ciro Vanacore** deceduto a Vico Equense il 06.05.1981 ed anch'egli figlio di **Francesco Vanacore**, rappresentati e difesi giusta mandato margine dall'Avv. Antonio Maria Di Leva con il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Toledo n. 156 presso lo studio dell'Avv. Antonio Sasso per l'annullamento previa sospensione: **a) in parte qua** dei provvedimenti dell'Azienda Sanitaria Locale NA 5 ora ASL NA3. Sud, ignoti numero e data, recanti la formulazione e l'approvazione della graduatoria dei disabili aventi diritto al contributo ex L. Reg. Camp. n. 11/84; **b) per quanto di ragione della Delibera della Giunta Regionale per la Campania n. 3152/02**, il cui contenuto integrale è ignoto; **c) della Delibera della Giunta Regionale per la Campania n. 2166 del 31.12.05**, il cui contenuto integrale è ignoto; **d) di ogni altro atto**, ignoto numero, data ed Autorità emanante, recante approvazione della graduatoria dei disabili aventi diritto al contributo ex L. Reg. Camp. n. 11/84; **e) della nota prot. 886654 del 19.10.2007** a firma del competente Dirigente Giunta Regionale della Campania - Area generale di Coordinamento Assistenza Sociale Attività Sociali; **f) di ogni altro atto** antecedente, susseguente o comunque connesso, in particolare la nota della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, prot. n. 1301 del 12.01.2010;

S. 05. 5. 000
06.01
ULT. 01. 01. 000
26.03.2010
M.C.

AVV. ANTONIO MARIA DI LEVA

Con la presente Vi conferiamo più ampio mandato rappresentarci e difenderci in presente procedura ed consequenziali con ogni ampia facoltà di legge compiendo quella di transigere, desistere, proporre motivi aggiunti riteniamo il Vostro operato ratto e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Vi dichiaro di essere stati edotti del contenuto dell'art. 10, comma 3, della L. 675/96 e autorizziamo al trattamento dei nostri dati personali. Eleggiamo domicilio con Voi Napoli alla via Toledo n. 156 presso l'Avv. Antonio Sasso delegandoVi sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto procedimentale.

Vanacore Mariastella
Vanacore Luigi
Vanacore Gelsomina
Vanacore Teresa
Vanacore Candida
Volpe Gaetana
Vanacore Gianfranco
Costanza Rosa
Vanacore Giovanna
Vanacore Francesco
Vanacore Felicia

contributo, a seguito della quale il Sig. Vanacore Francesco risultava iscritto negli elenchi degli ammessi al beneficio, senza che l'Amministrazione Sanitaria avesse poi mai provveduto alla relativa erogazione.

Con Sentenza n. 798/2005, codesto Ecc.mo T.A.R. Sez. III, in accoglimento del gravame, dichiarava " *illegittimo il silenzio serbato dalle amministrazioni ... ordinando ... alla gestione liquidatoria della ex-USL NA 36 ed alla Regione Campania di provvedere, per quanto di rispettiva competenza, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa alla presente sentenza ...*", disponendo *altresi, per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta nella persona del Prefetto della Provincia di Napoli che provvederà all'esecuzione, anche a mezzo di funzionario delegato, nell'ulteriore termine di trenta giorni ...*."

La Sentenza veniva notificata senza esito alla ASL NA 5 Gestione Liquidatoria ex U.S.L. n. 36, nonché alla Regione Campania in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. in data 07/08.03.2005.

Successivamente i ricorrenti, in data 29.06.2007 notificavano istanza al Prefetto della Provincia di Napoli diretta ad ottenerne l'ottemperanza, ugualmente senza esito.

Successivamente, inoltrata ulteriore istanza in data 28.12.2009 a firma del sottoscritto avvocato, la Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo - in riscontro alla stessa con comunicazione prot. n. 1301/Gab/Pers.Pref. del 12.01.2010, trasmetteva in allegato la nota a firma del competente Dirigente Regionale prot. n. 886654 del 19.10.2007, da cui si evince che " *... le Aziende Sanitarie Locali in ottemperanza alla D.G.R.C. 3152/02 hanno formulato distinte graduatorie dei disabili, ad esse afferenti, riconosciuti idonei alla corresponsione del contributo. Le Commissioni mediche, in relazione alla valutazione dell'handicap da ritenersi gravissimo e conseguente bisognoso di cure 24 h su 24, secondo i canoni di cui alle leggi 11/84 e 16/89, hanno ritenuto di fissare a punti 16 la soglia minima di accesso al contributo in questione. Le suddette graduatorie e le Delibere di approvazione delle stesse sono state pubblicate ed esposte per gg. 15 negli Albi Pretori ... con D.G.R.C. n. 2166 del 31.12.05, pubblicata sul B.U.R.C. n. Speciale in data 12 aprile 2006, ha preso atto delle suddette delibere e le allegate graduatorie. Lo scrivente Settore, in coerenza con quanto assunto, non può che prendere atto degli esiti dell'accertamento sanitario e comunicare che in relazione ai ricorsi di cui all'oggetto i nominativi di ... Giuseppe Cinque non sono presenti negli elenchi trasmessi dalla ASL NA 5. A maggiore chiarezza si precisa che lo scrivente non è a conoscenza dei*

motivi della esclusione operata dalla Commissione medica dell'A.S.L. sopraccitata, e, che l'attività del Settore Sociale (cui è residuo il compito di ripartire alle AA.SS.LL. della Regione Campania, proporzionalmente al numero dei disabili riconosciuti aventi titolo alla corresponsione del contributo de quo, le somme che le leggi di bilancio hanno appostato e apposteranno sull'U.P.B. - 4.16.41 cap. 7864), non rientra la competenza d'intervenire nel merito di esclusioni o inclusioni, degli aspiranti al contributo ex art. 26, nelle graduatorie formulate dalle rispettive AA.SS.LL. di appartenenza, essendo i criteri dettati dalle norme precedentemente menzionate ...

I provvedimenti menzionati, recanti approvazione e presa d'atto delle formulate graduatorie, con la conseguente esclusione del Sig. Vanacore Francesco, non risultano mai comunicati ai ricorrenti.

Peraltro, dal contenuto della comunicazione prot. 886654 del 19.10.2007 a firma del competente Dirigente Regionale, non è dato evincersi con chiarezza l'Autorità emanante le menzionate " ... graduatorie e le Delibere di approvazione delle stesse sono state pubblicate ed esposte per gg. 15 negli Albi Pretori ...".

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi in

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (L. 07.08.1990 n. 241 art. 3; L. REG. CAMP. 15.03.1984 n. 11; L. REG. CAMP. 25.08.1989 N. 16;) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Preliminarmente va ricordato il principio affermato in giurisprudenza secondo cui "... l'ultimo giorno della pubblicazione costituisce il dies a quo per impugnare, vale nei soli casi in cui non sia necessaria la notifica individuale dell'atto lesivo, che, invece, è pacificamente richiesta nei confronti dei soggetti che hanno partecipato ad una procedura concorsuale, per il quale il termine legale per l'impugnativa giurisdizionale decorre dalla notifica o dalla comunicazione individuale del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva..." (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I 11.05.2007 n. 209).

Consegue la tempestività della presente impugnazione, in assenza di comunicazioni alle parti circa l'avvenuta esclusione, della quale non è dato evincersi alcuna motivazione nonostante la sussistenza dei requisiti in capo al Sig. Vanacore Francesco, come detto deceduto.

Consegue la violazione dell'art. 3 della L. 241/90 secondo cui, com'è noto, "Ogni provvedimento amministrativo compresi quelli concernenti

l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria..."

Peraltro, come detto, dalla lettura della stessa nota a firma del competente Dirigente Regionale, risulta che " ... che lo scrivente non è a conoscenza dei motivi dell'esclusione operata dalla commissione medica dell'A.S.L. sopraccitata..."

Sin d'ora, tuttavia, con riserva espressa di motivi aggiunti all'esito della conoscenza integrale dei provvedimenti impugnati, va osservato quanto segue.

Come detto il Sig. Vanacore Francesco risultava beneficiario in quanto invalido al 100% della pensione di assistenza nella misura intera, nonché dell'indennità di accompagnamento mensile.

Non v'è chi non veda, quindi, l'illegittimità della disposta esclusione, considerata la sussistenza dell'invalidità al 100% siccome portatore di handicap da ritenersi gravissimo e conseguente bisogno di cure 24 h su 24, secondo i canoni di cui alle Leggi Regionali 11/84 e 16/89.

A tal proposito, è la stessa Sentenza n 798/05 a precisare che " ... l'art. 26 della legge regionale n. 11 del 1984 prevede la seguente disciplina: << per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le UU.SS.LL. sono autorizzate ad erogare un contributo economico alle famiglie che provvedono direttamente all'assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicap psico-fisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e che rendono necessaria un'assistenza intensa e continuativa.

Il contributo economico alle famiglie è pari al 25% dell'importo della retta giornaliera di assistenza per l'internato a tempo pieno >>. Successivamente, l'articolo unico della legge regionale 25 agosto 1989, n. 16, ha introdotto una norma di interpretazione autentica della disposizione, stabilendo che: << il 1° comma dell'articolo 26 della L.R. 15 marzo 1984, n. 11 va interpretato nel senso che il contributo ivi previsto non è destinato alle famiglie di coloro che sono genericamente bisognosi di assistenza, per i quali sono previsti altri tipi di intervento in leggi nazionali e regionali. Esso contributo è erogato dalle UU.SS.LL. esclusivamente alle famiglie di quei soggetti portatori di handicap, a carico dei quali le UU.SS.LL. medesime abbiano accertato la sussistenza di handicap gravissimi, tali da richiedere cure ed assistenza intense a continuative 24 ore su 24, stante la non autosufficienza del soggetto assistito e la totale sua incapacità di provvedere ai bisogni primari >> "

Con la delibera n. 1426 del 19 marzo 1991 e con la circolare n. 8661 dell'aprile 1988, la Regione ha fissato i criteri interpretativi della disciplina in esame. La giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato ha fissato alcuni punti fermi nella interpretazione della normativa regionale, utili per definire il presente contenzioso. Il contributo costituisce oggetto di un'obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale, reso in esito non soltanto alla verifica delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma ma anche alla valutazione di interessi pubblicistici comparati a quelli privati. Pertanto, poiché la posizione soggettiva del familiare destinatario del beneficio ha consistenza di interesse legittimo, la controversia instaurata contro l'Unità sanitaria locale dall'aspirante al contributo in questione è devoluta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (Cass., Sez. U., sent. n. 7790 del 25 giugno 1992) ...".

Consegue il diritto degli istanti alla corresponsione del contributo in parola, previo inserimento nella relativa graduatoria ed incremento delle somme da stanziarsi in numero proporzionale agli aventi diritto.

In via istruttoria si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R. ordini alle Amministrazioni intimatè l'esibizione dei provvedimenti recanti approvazione presa d'atto degli elenchi in esame, unitamente agli elenchi stessi.

ISTANZA CAUTELARE


Il *fumus boni iuris* emerge dagli spiegati motivi di ricorso. Il pregiudizio grave ed irreparabile deriva dalla conseguente perdita della possibilità di ottenimento del contributo in oggetto, del quale hanno invece pieno titolo.

P. Q. M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e della incidentale istanza cautelare. Con ogni conseguenza di legge.

Napoli

Avv. Antonio Maria Di Leva



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2010 il giorno del mese di marzo ad istanza dell' Avv. Antonio Maria Di Leva io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritto atto a:

1) Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in persona del **Commissario Straordinario p.t. o di qualunque legale rapp.te p.t. domiciliato per la carica** presso la sede legale dell'Ente in Castellammare di Stabia al Corso A. De Gasperi n. 167 mediante spedizione di plico postale raccomandato

NA	27 MAR 2010
CORTE DI APPELLO - NAPOLI UFF. GIUDIZIARIO B3 Rosario Cuccolo	

2) Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Napoli alla via S. Lucia

NA	26 MAR 2010
CORTE DI APPELLO - NAPOLI UFF. GIUDIZIARIO B3 Rosario Cuccolo	

3) Prefettura di Napoli Ufficio Territoriale del Governo in persona del Prefetto p.t. domiciliato in via S. Lucia Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n. 11

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

26 MAR 2010

Sig. **Paola Cucciniello** addetto alla direzione atti, stante la precaria assenza del Uff. Rapp.te **Antonio Barone** Ufficiale Giudiziario B3

4) Sig. Di Palma Salvatore presso il suo domicilio in Vico Equense alla Via Carbone n. 8 mediante spedizione di plico postale raccomandato

NA	27 MAR 2010
UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato copli l'atto ad esse intestato ne desidero che sia allegato in plico con A.R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2	
CORTE DI APPELLO - NAPOLI UFF. GIUDIZIARIO B3 Rosario Cuccolo	

5) Staiano Giuseppe presso il suo domicilio in Vico Equense alla Via Veterina n. 15 mediante spedizione di plico postale raccomandato

NA	27 MAR 2010
CORTE DI APPELLO - NAPOLI UFF. GIUDIZIARIO B3 Rosario Cuccolo	

U. R. F. F. MADRID

Cron. n. 1204
Notifica 11,62
Transferencia 10,71
22,33
10% € 1,07
Totale € 23,40
Spese portati 21,33
Totale € 44,73

Spese portati
Totale